Massimale contributivo art. 2, comma 18, Legge 335/95

La L. 335/1995 "*Riforma Dini*", che segna il passaggio dal Sistema Retributivo (lavoratori con anzianità contributiva prima del 31 dicembre 1995) al Sistema Contributivo (lavoratori con anzianità contributiva a decorrere dal primo gennaio 1996), ha introdotto, nei seguenti casi, l'applicazione del massimale contributivo (l'importo della retribuzione lorda oltre cui non è più dovuta la contribuzione previdenziale).

- Lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e iscritti dal 1º gennaio 1996** a forme pensionistiche obbligatorie
- Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche alla data del 31 dicembre 1995 che abbiano esercitato **l'opzione** per il sistema contributivo di calcolo della pensione.

Solo in questi casi opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contribuzione. Lo stesso è fissato dall'INPS e viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come determinato dall'Istat.

Tale massimale rappresenta anche il limite massimo di retribuzione pensionabile ed ha effetto sui periodi contributivi (e sulle quote di pensione) successivi alla prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.

Precisazioni

- 1) Il datore di lavoro non può conoscere e neppure può accertare autonomamente in quale sistema pensionistico si trova il dipendente, pertanto è fatto obbligo al dipendente stesso di comunicare al datore di lavoro in quale sistema pensionistico ricade: Retributivo o Contributivo.
- 2) Il dipendente che dichiari di **essere soggetto** al massimale contributivo, ovvero di aver esercitato l'opzione al contributivo, richiede al datore di lavoro di sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici (contribuzione ordinaria IVS ed aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente) solamente la quota di retribuzione fino al massimale annuo.
- 3) Di conseguenza, Il dipendente che dichiari di **NON essere soggetto** al massimale contributivo, richiede al datore di lavoro di sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici (contribuzione ordinaria IVS ed aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente) l'intera retribuzione annua senza applicare nessun limite, ovvero NESSUN massimale contributivo annuo
- 4) Nel caso di successione di differenti rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti devono essere cumulate ai fini dell'applicazione del massimale. Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi, la certificazione delle retribuzioni corrisposte dai precedenti datori di lavoro.
- 5) Anche nel caso di due rapporti di lavoro simultanei le relative retribuzioni si cumulano. I due datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale. Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile viene determinata per i due rapporti di lavoro in misura

- proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo. Il lavoratore deve fornire ai datori di lavoro gli elementi necessari per effettuare le relative operazioni (Circolare INPS 7 settembre 1996 n. 177).
- 6) Il massimale non si applica se il lavoratore, anche iscritto dopo il 31 dicembre 1995, acquisisce un'anzianità contributiva anteriore a detta data, tramite riscatto (per esempio per riscatto laurea oppure servizio militare) o accredito figurativo (Circolare INPS 17 marzo 2009 n. 42); Pertanto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo la contribuzione dovrà essere calcolata sull'intera retribuzione di riferimento, senza applicazione del massimale
- 7) Il massimale non si applica se il lavoratore ha maturato anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 in Paesi della CEE o convenzionati (Circolare INPS 29 gennaio 2001 n.21).
- 8) Effetti del riscatto della laurea e/o del servizio militare: I lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (art. 1, comma 280, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Dichiaro di aver letto e compreso quanto sopra,

Luogo Monza lì 21/12/22

Ettore Minelli In fede

Questionario per l'applicabilità massimale contributivo ex articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.

Prima di rispondere alle domande qui sotto riportate si suggerisce di acquisire il proprio estratto conto contributivo rinvenibile nel sito INPS, accedendo con proprie utenze personali (al seguente link: INPS - Dettaglio Prestazione: Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale) o rivolgendosi agli enti preposti, come patronati, commercialisti (...). Tale documento è personale e coperto da privacy.

		SI	NO	INDICAZIONE PERIODO
0	se la data della sua prima contribuzione ad una cassa previdenziale obbligatoria, risale a prima del 1° gennaio 1996		Х	
0	se prima dell'inizio dell'attività in Italia è stata svolta attività lavorativa estera (indicare anche il paese)		X	
0	se prima dell'inizio dell'attività lavorativa come dipendente sono state effettuate attività lavorative che comportano il versamento di contribuzione a casse o enti previdenziali (si prega di indicare quali)		X	
0	se nel corso della sua carriera contributiva sono stati riscattati anni di laurea o servizio militare (si prega di indicare il periodo riscattato e la data di inoltro della domanda).		x	
0	se nel corso della carriera contributiva sono stati effettuate ricongiunzioni dei periodi assicurativi, ovvero se è stato effettuato il trasferimento presso un solo ente previdenziale delle contribuzioni esistenti in più enti, per ottenere una pensione unica.		Х	
0	se nel corso della carriera lavorativa è stata effettuata l'opzione al sistema contributivo (si prega di indicare la data di inoltro della domanda)		Х	

Luogo Monza lì 21/12/22

Ettore Minelli In fede

Dichiarazione ai fini dell'applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995.

Io sottoscritto/a Ettore Minelli, nato/a a Monza il 25/01/1999, residente in Vedano al Lambro Via Cesare Battisti 25 dipendente di codesta azienda dal 24/12/22 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 e di quanto previsto dalle circolari INPS n. 177/1996 e n. 42/2009, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci (ai sensi D.P.R. 445 del 28.12.2000),

DICHIARO

0	ESSERE titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato (in Italia o in un paese Convenzionato o parzialmente Convenzionato) con iscrizione presso le forme di assicurazione obbligatoria con periodi antecedenti il 1.01.1996 (NON soggetto al massimale contributivo della Legge 335/95);
Firma:	
0	NON ESSERE titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato (in Italia o in un paese Convenzionato o parzialmente Convenzionato) con iscrizione presso le forme di assicurazione obbligatoria e non ho richiesto accrediti figurativi o effettuato riscatti laurea e/o servizio militare a copertura di periodi antecedenti il 1.01.1996 (soggetto al massimale contributivo della Legge 335/95);
Firma:	
*	Non ESSERE titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso le forme di assicurazione obbligatoria ante 1° gennaio 1996, ma ha richiesto in seguito, tramite apposita domanda accolta dall'INPS, accrediti figurativi o riscatti laurea e/o servizio militare a copertura di periodi antecedenti il 1.01.1996 (circolare INPS n. 42/2009) in data e quindi a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, NON essere soggetto al massimale contributivo della Legge 335/95 (allegare richiesta INPS);
Firma:	Ettere Minelli
0	ESSERE titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso le forme di assicurazione obbligatoria con periodi antecedenti il 1.01.1996, ma di aver esercitato <u>l'opzione per il sistema contributivo</u> in data, quindi di essere soggetto al massimale contributivo della Legge 335/95 (allegare richiesta INPS);

Firma:			
Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente, per iscritto, qual	lsiasi varia	zione e/o modifica	a dovesse
intervenire rispetto a quanto sopra dichiarato.			
Con la presente dichiarazione mi assumo ogni responsabilità, sollevando omissione contributiva e da conseguenti sanzioni civili e amministrative mendaci.			_
Luogo Monza lì 21/12/22			
	Extore	Minelli	In fede